10.1. Le parti convengono, nel rispetto dei principi espressi dall'art. 61 D.lgs n. 276/2003, di valutare periodicamente (individuando preferibilmente dei momenti d'incontro), in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione della prestazione, il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi alla base del progetto.

11. Corrispettivo

11.1. Il corrispettivo per l'attività del Collaboratore sarà, indipendentemente dalla quantità di tempo nel quale il progetto viene sviluppato, pari all'importo di euro 1.200,00 netti/mese, a fronte dell'effettiva e regolare esecuzione del progetto, salve le eventuali riparametrazioni previste ai punti 9.5 e 9.6 del presente contratto.

11.2. A richiesta del Collaboratore e per una merà comodità dello stesso, l'importo di cui al punto che precede sarà corrisposto con cadenza mensile a 10 giorni data fine mese e previa verifica dello stato di avanzamento lavori.

11.3. Le parti convengono che il compenso pattuito, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs n. 276/2003, è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro e non è inferiore a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del Collaboratore.

11.4. Per quanto riguarda i rimborsi spese al Collaboratore sarà riconosciuto un forfait giornaliero di euro 55,00.

11.5. Tenuto conto che il pagamento del corrispettivo complessivamente pattuito avviene secondo la modalità della cadenza mensile le Parti convengono che, in caso di malattia, infortunio o gravidanza, ai sensi dell'art. 66, c. 1, D. Lgs. n. 276/2003, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi.

11.6. Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo. Sono quindi espressamente escluse indennità per cessazione incarico, ferie, lavoro straordinario e/o festivo, mensilità aggiuntive e ogni altra indennità non espressamente richiesta dalle leggi vigenti.

12. ***Trattamento fiscale contributivo ed assicurativo***

12.1. Oltre al corrispettivo di cui al precedente punto 11., il Committente verserà gli oneri previdenziali ed assistenziali, previsti dalla legge a proprio carico ed a carico del Collaboratore.

12.2. Il Collaboratore dichiara che il corrispettivo a lui attribuito non deve essere assoggettato ad IVA, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

12.3. Il Committente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali, previdenziali ed ogni altra ritenuta eventuale, con le modalità, le percentuali ed i termini previsti dalle leggi vigenti: sarà cura del Collaboratore informare tempestivamente il Committente in merito ad ogni elemento utile per determinare le corrette ritenute e detrazioni da applicare.

Titolo III
Scioglimento del rapporto

13. ***Estinzione del contratto***

13.1. Il contratto si intende risolto al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.

13.2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine previsto nel presente contratto e senza preavviso nel caso di fatti e/o comportamenti costituenti giusta causa.

13.3. Le parti dichiarano di considerare fin d'ora come giusta causa di recesso in via esemplificativa e non esaustativa le seguenti ipotesi:

- ✓ Il mancato raggiungimento degli obiettivi, come di volta in volta verificato per il tramite dello stato di avanzamento lavori
- ✓ Eccessiva onerosità sopravvenuta anche per il venir meno della commessa e/o del contratto d'appalto per la quale il contratto a progetto è stato stipulato;
- ✓ La violazione di obblighi di legge e di contratto;
- ✓ L'anticipata cessazione della attività connessa alla realizzazione del progetto;
- ✓ L'inadempimento di una certa gravità alle obbligazioni contenute nel presente contratto ed in particolare agli obblighi di legge;
- ✓ Impossibilità sopravvenuta alla prestazione (ad eccezione dei casi di malattia, infortunio, gravidanza)

13.4. Il Committente ha altresì la facoltà di recedere prima della scadenza del termine previsto nel presente contratto qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

13.5. Il Collaboratore può recedere prima della scadenza del termine previsto nel presente contratto, con un preavviso di almeno 20 gg. da comunicare attraverso lettera raccomandata.

13.6. In qualunque caso di recesso anticipato il compenso di cui all'art. 11 sarà proporzionalmente ridotto in base all'effettiva prestazione lavorativa effettuata al momento del recesso, salvo il controllo *ex post* sullo stato di avanzamento lavori.

Titolo IV
Disposizioni Finali

14. Proprietà intellettuale

14.1. Tutti i diritti patrimoniali sui risultati dell'attività resa dal Collaboratoree realizzati nell'ambito del presente incarico ai sensi e per gi effetti dell'art. 12 bis Legge n.633/1941, appartengono al Committente o ai suoi Clienti, che si riservano ogni più ampia facoltà di utilizzo ivi compresa la cessione e/o il trasferimento.

14.2. Il Collaboratore pertanto si impegna esplicitamente a non cedere a terzi, e a non sfruttare, nel proprio interesse o nell'interesse di